

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.
Photos designed by Freepik

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Bando ISI-INAIL 2021: finanziamenti per l'acquisto di attrezzature e la bonifica dell'amianto
- Etichettatura ambientale degli imballaggi: proroga al 1° Luglio
- IV programma nitrati. Concimazioni in copertura con urea
- PAC 2023-2027: le scelte dell'Italia. Presentato il Piano Strategico Nazionale
- PSR veneto: aperti i nuovi bandi 152,5 milioni di euro per giovani e investimenti
- Assicurazioni agevolate 2022: manifestazione d'interesse prima della polizza
- Superbonus turismo: pubblicato l'avviso per il 2022

FISCALE

- Legge di Bilancio 2022: importanti novità per il settore agricolo
- I bonus edilizi del 2022
- Investimenti 4.0 - Le regole del 2022 per il credito d'imposta
- Scende a 1.000 euro il limite per l'uso del contante

LAVORO E PREVIDENZA

- Contributi Coltivatori diretti e IAP. Esonero biennale per i giovani che si iscrivono per la prima volta
- Arriva l'Assegno Unico Universale Familiare

SPECIALE

- Decreto Legislativo 198/2021: le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Bando ISI-INAIL 2021: finanziamenti per l'acquisto di attrezzature e la bonifica dell'amianto

È stato pubblicato il nuovo bando Isi-Inail con alcune importanti novità per il mondo agricolo. Sono infatti stati stanziati fondi per 10 milioni di euro a favore delle imprese agricole per la bonifica dell'amianto. Le micro e piccole imprese agricole potranno quindi richiedere la concessione di incentivi economici per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da destinare all'acquisto di macchine e attrezzature e anche alla rimozione delle coperture in amianto nei capannoni agricoli.

La misura sulla bonifica dell'amianto è uno dei cinque assi del bando che stanziava complessivamente 273.700.000 euro, così ripartiti:

- Asse 1: 112.200.000€ per progetti di investimento e adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- Asse 2: 40.000.000€ per riduzione del rischio da movimentazione di carichi
- **Asse 3: 74.000.000 per bonifica da materiali contenenti amianto**
- Asse 4: 10.000.000€ per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
- **Asse 5: 37.500.000€ per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (acquisto attrezzature).**

Gli assi che interessano il settore agricolo sono l'Asse 3 e l'Asse 5.

Per l'Asse 3 il finanziamento non supera il 65% delle spese, fermo restando i seguenti limiti:

il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 130.000,00 euro.

Per l'Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del: 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)

Per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né superiore a 60.000,00 euro.

Le date di apertura del bando, con modalità click day, verranno fissate nei prossimi mesi. Sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione.



Etichettatura ambientale degli imballaggi: proroga al 1° Luglio

Diventerà operativo dal 1° luglio 2022 (e non più dal 1° Gennaio, come previsto) l'obbligo di indicare sugli imballaggi le modalità di raccolta e smaltimento ai fini ambientali. Per gli imballaggi forniti dai produttori e grossisti le informazioni dovrebbero essere già presenti sulle confezioni, mentre per quanto riguarda gli imballaggi confezionati sul punto vendita occorre esporre o pubblicare sul proprio sito le relative schede specifiche. È possibile utilizzare le scorte fino ad esaurimento.

La misura è contenuta nel "Testo Unico Ambiente" (decreto legislativo n. 152/2006) che prevede che, dal prossimo 1° luglio (e non più dal 1° Gennaio), tutti gli imballaggi dovranno essere opportunamente etichettati, nel rispetto di determinati requisiti, al fine di agevolare le operazioni di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per dare una corretta informazione ai consumatori sullo smaltimento degli stessi. Sono interessati dall'obbligo di etichettatura tutti gli imballaggi, compresi ad esempio quelli utilizzati per delivery e take-away. Sono altresì interessati non soltanto i produttori, ma anche coloro che utilizzano in modo professionale tali imballaggi, per fornirli ai consumatori finali. L'etichettatura deve necessariamente riportare almeno due informazioni (vedasi esempi sotto riportati):

- la codifica identificativa del materiale di imballaggio (l'elenco delle codifiche è stato stilato dall'UE con apposita "decisione"

risalente al 1997);

- le indicazioni sulla raccolta, riportando la frase "Raccolta differenziata" o "Raccolta" e indicando la tipologia di materiale.

È importante assicurarsi di acquistare dal produttore o dal grossista e utilizzare imballaggi che riportino le informazioni obbligatorie per legge, stampate direttamente sull'imballo stesso o tramite etichetta. Se invece le informazioni ambientali sono riportate solo sul documento di trasporto o sulla fattura, l'obbligo di informare il consumatore finale grava sul venditore.

In tal caso, si può:

- riportare le informazioni su etichette da attaccare ai singoli imballi (opzione dispendiosa in termini di tempo e denaro);
- riportare le informazioni su apposite schede sintetiche, da esporre in esercizio o da pubblicare sul proprio sito internet (opzione sicuramente consigliabile, in quanto più agevole e meno dispendiosa).

In caso di imballaggi utilizzati al momento e realizzati "su misura", come ad esempio il cellophane o i fogli di alluminio utilizzati per incartare prodotti pronti di gastronomia, la comunicazione obbligatoria può essere fornita tramite le schede sintetiche, nelle modalità sopra indicate.

Le sanzioni, in caso di utilizzo di imballaggi non conformi (tranne che per lo smaltimento delle scorte), vanno da 5.000 a 25.000 euro.

2

IV programma nitrati Concimazioni in copertura con urea



Ricordiamo che con il IV programma d'azione sui nitrati la Regione ha imposto l'obbligo di incorporazione al suolo dei liquami zootecnici e dell'urea simultaneamente o entro 24 ore, esclusi però i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili.

All'art. 7 c. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, BUR n. 85 del 25/06/2021 si legge: "Le tecniche di distribuzione devono assicurare: fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive..". L'interramento simultaneo di liquami ed urea è previsto nei giorni di emergenza PM10 segnalati dal Bollettino dell'Arpav.

Come è noto con "distribuzione in copertura" si intende la distribuzione del fertilizzante con coltura in atto, come avviene normalmente per i cereali autunno vernini (frumento e orzo) e le colture primaverili (mais).

La norma di fatto prevede che, nei casi in cui l'incorporazione risulti tecnicamente impossibile (es. cereali autunno-vernini), l'urea può essere utilizzata senza alcun obbligo d'interramento. Diverso è il caso di concimazioni in copertura su colture sarchiate, nelle quali, in determinate fasi fenologiche è possibile effettuare l'interramento. Si precisa inoltre che, oltre all'urea, nessun altro fertilizzante minerale è soggetto ad obblighi di incorporazione.

PAC 2023-2027: le scelte dell'Italia presentato il piano strategico nazionale

Come previsto dalla regolamentazione UE entro il 31 dicembre 2021 il Governo italiano ha presentato il "Piano strategico nazionale" necessario per l'attuazione della riforma della Pac per il periodo 2023-2027. Il piano contiene un insieme di decisioni importanti, inerenti gli aiuti diretti (titoli Pac, sostegno redistributivo, sostegno per i giovani, aiuti accoppiati, eco-schemi, ecc.), gli aiuti settoriali per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, miele e anche lo sviluppo rurale.

Il documento presentato è frutto di un'intesa tra il Mipaaf e le regioni. Tiene inoltre conto di quanto emerso dalle consultazioni con le associazioni agricole e con il cosiddetto tavolo del partenariato a cui partecipano associazioni di vario tipo. Il testo del PSN dovrà ora essere esaminato dalla Commissione UE e poi approvato definitivamente entro sei mesi. Sono perciò prevedibili modifiche ed integrazioni rispetto a quanto riportato.

Riassumiamo ora i punti principali del PSN, con riferimento in particolare agli aiuti diretti.

TITOLI PAC: "SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ"

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS) sarà rappresentato dal valore dei titoli a cui è stato destinato circa il 48% delle risorse del plafond nazionale (3,685 MLD di euro l'anno). Ciò significa che l'attuale livello di sostegno a cui hanno diritto tutte le aziende, rappresentato dal pagamento di base e dal pagamento greening, sarà ridotto di circa un 45%.

Proseguirà il processo di convergenza interna con l'obiettivo di conseguire un valore unitario dei titoli di importo inferiore pari all'85% del valore medio nazionale al 2026 con 4 step progressivamente crescenti (5%, 6%, 7%, 7%). Saranno fissati: un tetto massimo del valore dei titoli a 2.000 euro dal 2023; una riduzione massima dei titoli più alti al 30%; un valore minimo dei pagamenti diretti a 300 euro.

Per quanto riguarda la riserva nazionale, si manterrà l'impianto esi-

stente con le fattispecie attuali: giovani, nuovi agricoltori e aventi diritto da decisioni giudiziali, zone montane e svantaggiate. Non sarà permesso il trasferimento dei diritti ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale per un periodo di almeno tre anni.

IL SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS)

Al sostegno redistributivo sarà destinato il 10% delle risorse ed è concesso applicando il metodo "primi ettari". Sono ammissibili i primi 14 ettari (che costituiscono la media nazionale) delle aziende agricole fino alla soglia massima di 50 ettari. La dimensione minima è fissata pari a 0,5 ettari.

IL SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (CISYF)

Al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori sarà destinato un importo pari al 2% della dotazione dei pagamenti diretti. Inoltre, per rafforzare la politica di ricambio generazionale, un altro 1% delle risorse (pari a circa 36 milioni di euro) verrà trasferita dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale per contribuire alla misura del primo insediamento.

GLI ECO-SCHEMI (ECO - REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE ED IL BENESSERE ANIMALE)

Sono previste 5 categorie di eco-schemi nazionali a cui sarà destinato a regime il 25% delle risorse. Ricordiamo che si tratta di pratiche facoltative per l'agricoltore e non collegate al sostegno di base.

I cinque eco-schemi riguarderanno:

- *ECO 1 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici*, con due livelli di impegno, il primo relativo al rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici), il secondo per gli allevamenti che si impegnano al rispetto di obblighi specifici nel settore del benessere animale e praticano pascolamento o allevamento semibrado.

3



- ▶ - **ECO 2 - Inerbimento delle colture arboree**, a cui sono ammissibili tutte le superfici occupate da colture permanenti (legnose agrarie) e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida, sulle quali sono rispettati impegni di gestione del suolo, di inerbimento, spontaneo o artificiale, dell'interfila, di non lavorazione del suolo nell'interfila, di ulteriore limitazione dell'uso di fitosanitari sull'intero campo.
- **ECO 3 - Salvaguardia olivi** di particolare valore paesaggistico, a cui sono ammissibili tutte le superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico.
- **ECO 4 - Sistemi foraggeri estensivi**, sono ammissibili all'ecoschema tutte le superfici a seminativo in avvicendamento sulle quali sono rispettati impegni relativi alla coltivazione di leguminose da granella o foraggio o di altre colture foraggere o da rinnovo nelle quali non si dovrà far uso di prodotti fitosanitari e di diserbanti chimici. Relativamente a questo ecoschema, l'unico di interesse per le aziende di seminativi, Confagricoltura ha chiesto di attenuare il vincolo relativo al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti e di chiarire che tra le colture da rinnovo è ammesso il mais.
- **ECO 5 - Misure specifiche per gli impollinatori**, sono ammissibili le superfici a seminativo e quelle occupate da colture arboree permanenti sulle quali sono rispettati gli impegni relativi alla coltivazione di colture a perdere di interesse mellifero nei seminativi o la coltivazione di colture a perdere di interesse mellifero nell'interfila delle colture permanenti, incluso in entrambi i casi l'impegno di non uso di diserbanti e altri fitosanitari nel campo e nelle bordure nell'anno di impegno.

4

IL SOSTEGNO ACCOPPIATO

Il sostegno accoppiato al reddito agevolerà determinati settori e produzioni ad affrontare difficoltà specifiche, incentivandone competitività, qualità e sostenibilità ambientale e sociale. Si prevede di attivare tale aiuto per i seguenti settori/produzioni:

INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA

- Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità
- Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane
- Bufale da latte
- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico
- Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi
- Agnelle da rimonta
- Capi ovini e caprini macellati
- Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza
- Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno dodici

- mesi ovvero allevati per almeno sei mesi e aderenti a sistemi di etichettatura/qualità/certificazione
- Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte

INTERVENTI COLTURE A SUPERFICIE

- Grano Duro
- Proteaginoso
- Agrumi
- Riso
- Barbabietola
- Pomodoro
- Olio Dop e IGP

INTERVENTI COLTURE PROTEICHE

- Soia
- Leguminose

GLI INTERVENTI SETTORIALI (IS)

Nei settori dell'ortofrutta, vino, olio, miele le risorse destinate dovranno garantire, in una logica di maggiore integrazione delle filiere, la capacità delle stesse di intraprendere quei cambiamenti strutturali necessari a rafforzare le posizioni di mercato, in particolare migliorando la qualità delle produzioni, riducendo l'impatto ambientale, evitando le crisi di mercato o consentendo almeno la loro gestione. Agli interventi per questi settori si aggiunge il nuovo intervento settoriale in favore del settore pataticolo, con un plafond di 6 milioni di euro annui.

IL FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI RISCHI

Si prevede la creazione di un nuovo Fondo mutualistico nazionale pubblico per la gestione dei rischi catastrofali in agricoltura, che sarà finanziato, per la parte a carico privato, da un prelievo del 3% effettuato a carico dei percettori dei pagamenti diretti, mentre la parte pubblica sarà cofinanziata dal FEASR. Questo intervento consentirà di integrare e potenziare gli strumenti di gestione del rischio a beneficio delle aziende agricole, ivi incluso il Fondo di solidarietà nazionale.

LA FLESSIBILITÀ TRA PILASTRI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tenuto conto della rilevanza strategica del settore biologico, degli sfidanti obiettivi da raggiungere entro il 2027, nonché dell'esigenza di disporre delle necessarie risorse nel quinquennio, una dotazione di risorse pari a 90 milioni di euro all'anno viene trasferita dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale, a cui aggiungere il cofinanziamento nazionale. L'obiettivo minimo è quello di mettere a disposizione del settore circa 1.000 milioni di euro in cinque anni, che dovranno essere programmati in modo da aggiungersi alle risorse già stanziato nello sviluppo rurale, al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dal Piano strategico nazionale (25% della superficie a biologico entro il 2027). Il presente intervento sarà parte integrante del Piano d'azione sul biologico, che il Mipaaf si impegna a varare nel corso del 2022.

LO SVILUPPO RURALE

Un ulteriore contributo decisivo sarà assicurato dagli interventi di sviluppo rurale, che pur nel nuovo quadro di governance della PAC, continueranno a essere gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome che, a tal fine, istituiranno proprie Autorità di gestione. La definizione di questi interventi in un quadro comune condiviso rappresenterà una grande opportunità per renderli integrati e complementari con il resto degli strumenti di politica agricola e forestale.



PSR veneto: aperti i nuovi bandi 152,5 milioni di euro per giovani e investimenti

Sono aperti i termini per undici nuovi bandi del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. A seguito della pubblicazione sul BUR n. 166 del 10 dicembre 2021 delle DGR n. 1687 e n. 1688 del 29 novembre 2021, è possibile presentare le domande di finanziamento. L'aiuto complessivo ammonta a 152,5 milioni di euro. Ribadiamo che si tratta di uno degli interventi più consistenti degli ultimi anni, reso possibile dall'estensione agli anni 2021 e 2022 della programmazione relativa allo sviluppo rurale. Le risorse provengono in parte dal nuovo bilancio pluriennale dell'Unione europea per il fondo FEASR e in parte dalla quota di risorse previste dall'European Union Recovery Instrument - EURI, conosciuto anche come "Recovery fund" - "Next Generation EU".

Investimenti nelle aziende con priorità ambientale: copertura delle vasche di liquami e irrigazione (Tipo d'intervento 4.1.1.)

Risorse importanti sono destinate al sostegno di interventi ambientali previsti dal PSR. In particolare sono aperti i termini per gli investimenti in "strutture" (copertura vasche di liquami) finalizzato alla riduzione delle emissioni di ammoniaca negli allevamenti zootecnici (21 milioni di euro). Un altro bando riguarda il sostegno degli investimenti delle aziende agricole per l'ammodernamento e la riconversione degli impianti irrigui per il risparmio dell'acqua (8 milioni di euro).

Investimenti nelle aziende agricole e nelle aziende di trasformazione (Tipo d'intervento 4.1.1 e 4.2.1)

Con un altro bando sono stati messi a disposizione 26 milioni di euro per il sostegno degli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole.

Un bando di 45 milioni di euro è destinato alle imprese agroalimentari, tra le quali sono comprese le cooperative agricole, finalizzato agli investimenti materiali finalizzati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli.

Insedimento dei giovani (Tipo di intervento 6.1.1)

Non manca il bando per l'insediamento dei giovani "Pacchetto giovani" per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo. Sono destinati 34,5 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro per i premi di primo insediamento, 20 milioni di euro per gli investimenti aziendali (tipo intervento 4.1.1) e 1,5 milioni di euro per interventi di diversificazione (tipo intervento 6.4.1).



Investimenti per la promozione (Tipo di intervento 3.2.1)

Per l'informazione e la promozione dei prodotti soggetti ai regimi di qualità è previsto un bando di 6,5 milioni di euro, destinato ai consorzi di tutela e alle organizzazioni di produttori.

Attrezzature per ridurre le emissioni

Al bando citato per la copertura delle vasche di liquami zootecnici si aggiunge anche l'attivazione, con DGR n. 1688 del 29 novembre 2021, del sostegno per investimenti in attrezzature per la distribuzione dei liquami, sempre volti alla riduzione delle emissioni gassose in atmosfera generate dall'allevamento di animali. Sono a disposizione 2 milioni di euro a valere sulle risorse messe a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica per le regioni del "Bacino Padano".

Energie rinnovabili e diversificazione (Tipo di intervento 6.4.1)

Vengono messi a bando 500 mila euro a sostegno della multifunzionalità delle imprese agricole venete per la produzione, finalizzata alla vendita, di energia o di biometano derivante da fonti rinnovabili, ottenuta impiegando reflui zootecnici.

Sempre per il tipo di intervento 6.4.1, che sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione in attività extra-agricole, sono destinati 9 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'European Union Recovery Instrument - EURI, allo scopo di finanziare le attività rivolte alla creazione e all'ampliamento di funzioni sociali, turistiche, produttive e ambientali.

I bandi, suddivisi per tipi d'intervento, sono scaricabili nell'area dedicata del **portale regionale**. Per ulteriori informazioni sui nuovi bandi del PSR e per la presentazione delle domande, è possibile rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.

5

Assicurazioni agevolate 2022: manifestazione d'interesse prima della polizza

Il MIPAAF, con il Decreto 671272 del 21 dicembre scorso, ha dato corso per la campagna 2022 alla sottoscrizione della Manifestazione d'interesse per l'accesso ai benefici della sottomisura 17.1 del PSRN "Assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante". Come è noto la presentazione della Manifestazione d'interesse è necessaria per fruire dei contributi sulle polizze agevolate che saranno sottoscritte nei prossimi mesi e deve essere presentata prima della sottoscrizione

della polizza assicurativa individuale o di un certificato di adesione ad una polizza collettiva.

Ricordiamo che possono fruire delle polizze agevolate gli imprenditori agricoli (articolo 2135 del Codice Civile) iscritti nel Registro delle Imprese con i requisiti dell'agricoltore attivo. Inoltre è necessario possedere il "Fascicolo aziendale", il piano di coltivazione e/o la composizione zootecnica.

Superbonus turismo: pubblicato l'avviso per il 2022

Come già comunicato l'art. 1 del decreto legge 152/2021 - convertito nella legge 233/2021 - (meglio conosciuta come superbonus 80% turismo) ha istituito due misure d'intervento destinate alle imprese turistiche, comprendendo tra esse anche quelle che svolgono l'attività agrituristica:

- un credito d'imposta fino all'80% delle spese ammissibili;
- un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese per un importo massimo di 40 mila euro.

Per ottenere i benefici del superbonus è necessario che gli interventi siano finalizzati a migliorare l'efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche

ciò anche all'interno di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. In coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Allo scopo di avviare le procedure per l'attivazione del superbonus turismo il 23 dicembre è stato pubblicato l'Avviso Pubblico del Ministero del Turismo che ne disciplina le modalità operative.

6

L'avviso prevede che domanda per il riconoscimento degli incentivi dovrà essere inviata - esclusivamente in via telematica e sottoscritta con firma digitale - tramite la piattaforma online che sarà attivata dal Ministero del turismo e le cui modalità di accesso saranno rese note entro il 21 febbraio p.v..

Gli incentivi sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nel limite delle risorse.

Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.

I requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:

- essere regolarmente iscritte al registro delle imprese al momento della domanda;
- gestire un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui è esercitata l'attività;
- essere in regola con la verifica della regolarità contributiva, DURC;
- essere in regola con la normativa antimafia vigente;
- trovarsi in una situazione di regolarità fiscale.

I sopra elencati requisiti devono essere mantenuti fino a 5 anni successivi all'erogazione del pagamento finale, pena la decadenza del diritto all'agevolazione ed il recupero degli incentivi erogati.

Le misure contributive previste sono:

- **credito di imposta fino all'80%** delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.

L'avvio dei lavori deve essere provato con comunicazione alle autorità



competenti.

- **fondo perduto fino al 50%** delle spese ammissibili per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a € 40.000 con incremento fino a 100 mila euro;

Gli interventi ammissibili al credito d'imposta e al contributo a fondo perduto sono i seguenti:

- opere di incremento dell'efficienza energetica delle strutture;
- lavori di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e

- apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
 - interventi di digitalizzazione delle imprese;
 - acquisto di mobili e complementi di arredo, compresi progetti di illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale all'incremento dell'efficienza energetica, oppure alla riqualificazione antisismica, oppure all'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Entro il 22 gennaio il Ministero del Turismo dovrebbe pubblicare l'elenco delle spese ammissibili.

Gli interventi sopra elencati, a pena decadenza dell'incentivo, devono:

- riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività beneficiarie
- essere realizzati in una sede operativa ATTIVA in Italia alla presentazione della domanda
- essere progettati dettagliatamente
- iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari sul sito del Ministero del Turismo
- concludersi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari sul sito del Ministero del Turismo, questo termine è prorogabile - su richiesta del beneficiario - al massimo di 6 mesi, fermo restando che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Il credito di imposta, riconosciuto fino all'80% delle spese ammissibili sostenute, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Il credito d'imposta è anche cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari).

Il contributo a fondo perduto, viene erogato a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato dall'impresa nella domanda di contributo. L'importo sarà accreditato, in un'unica soluzione, a conclusione degli interventi (salvo l'eventuale riconoscimento di un anticipo non superiore al 30% del contributo totale).

Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei documenti tecnici e amministrativi elencati nell'allegato 1 all'avviso, tra i quali sono compresi i titoli autorizzativi (DIA, SCIA, CILA ed eventuali permessi a costruire).

Legge di Bilancio 2022: importanti novità per il settore agricolo

Come ogni anno, a fine 2021, è giunta l'approvazione della legge di bilancio per il 2022, ossia la legge 234 del 30.12.2021. Con 22 articoli, di cui solo il primo comprensivo di ben 1013 commi, è stato così approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Sono numerose le novità introdotte sul piano fiscale: dalla riforma dell'IRPEF con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni all'esclusione dell'IRAP per gli imprenditori individuali. Negli articoli che seguono abbiamo riportato le principali misure che interessano il settore agricolo.

In questa premessa ricordiamo che anche per l'anno 2022 non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef il reddito dominicale e agrario dei terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Inoltre rimane l'innalzamento della percentuale di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina in misura pari al 9,5% viene prorogato al 2022. Infine è stata prevista la riduzione dell'accisa sulla birra realizzata nei piccoli birrifici indipendenti. La riduzione si applica in misura pari al 20, 30 o 50% a seconda della produzione annua.

NUOVA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE: LE NUOVE ALIQUOTE IRPEF

Con la legge di bilancio per il 2022 sono state modificate le aliquote IRPEF, la detrazione per i redditi da lavoro e da pensioni e il cd. bonus di 100 euro.

Le nuove disposizioni prevedono i seguenti scaglioni di reddito e aliquote IRPEF progressive:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.

In concreto è stata disposta la soppressione dell'aliquota del 41%, la seconda aliquota viene abbassata dal 27 al 25 per cento, la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35%, per i redditi fino a 50.000 euro, (precedentemente si applicava l'aliquota del 38 per cento per i redditi fino a 55.000 euro), mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43 per cento (precedentemente la stessa aliquota si applicava oltre la soglia dei 75.000 euro).

Per quanto riguarda le detrazioni per tipologia di reddito, si stabilisce una rimodulazione delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, per i redditi da pensione e da lavoro autonomo e per altri redditi.

La legge interviene anche in materia di trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro). In particolare, è disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus; tuttavia il bonus è, comunque, riconosciuto anche se il reddito è compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni spettanti per: carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari, per acquisto della prima casa, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie, nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio



e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, siano di ammontare superiore all'imposta lorda. Il trattamento è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni e l'imposta lorda.

IRAP: ESCLUSE LE PERSONE FISICHE

La Legge di bilancio per il 2022 ha definitivamente abolito l'IRAP per i lavoratori autonomi, le ditte individuali, e i professionisti a partire dal 2022.

Ricordando che coloro i quali aderivano al regime forfetario ne erano già esclusi, la modifica normativa allarga l'esclusione a tutti coloro che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo personalmente e individualmente, restando perciò ancora soggetti ad IRAP:

- gli studi professionali associati;
- le società di persone (anche le società semplici che esercitano attività di agriturismo e altre attività connesse);
- le società di capitali;
- gli enti commerciali in generale;
- gli enti del terzo settore.

Ne consegue, che per i professionisti e ditte individuali, l'ultimo versamento IRAP sarà il saldo (eventuale) dell'imposta 2021, da versare a giugno 2022, poiché l'esonero dall'imposta decorre dall'anno fiscale 2022. Ovviamente non saranno dovuti gli acconti 2022, di solito previsti in giugno e in novembre.

Ricordiamo che l'attività agricola era stata esentata dall'applicazione dell'Irap (aliquota agevolata) nel 2016. Rimanevano però soggette all'imposta (con aliquota ordinaria) le aziende agricole con attività di agriturismo; l'allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari; alle altre attività connesse.

RIDUZIONE ACCISE PER IL COMPARTO DELLA BIRRA

Nella Legge di bilancio per il 2022 è anche prevista la riduzione delle accise applicabili ai comparti della birra, con particolare favore per i birrifici con minore produzione annua. La riduzione è quindi inversamente proporzionale alla produzione annua del birrificio.

In particolare, si prevede che:

- alla birra realizzata nei birrifici aventi una produzione annua non



- superiore a 10.000 ettolitri si applica, per il solo anno 2022, l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo del 40 per cento);
- alla birra realizzata nei birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica, per il solo anno 2022, l'aliquota di accisa in misura ridotta:
 - a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
 - b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri;
 - l'aliquota di accisa relativa alla birra (determinata a legislazione vigente in 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato) è rideterminata:
 - dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e,
 - a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Con decreto del Mef da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 vengono apportate le necessarie modifiche alle disposizioni vigenti.

VIETATO L'ALLEVAMENTO DI ANIMALI PER LA PRODUZIONE DI PELLICCE

La legge di bilancio per il 2022 ha introdotto una norma fortemente pregiudizievole per il comparto dell'allevamento degli animali da pelliccia.

Viene infatti imposto (comma 980) il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali di visoni, volpi, cani procioni, cincillà e di qualsiasi altra specie animale quando hanno le finalità di ricavarne pelliccia. In deroga a tale divieto è consentita la detenzione di animali già presenti in allevamenti autorizzati per il periodo necessario alla dismissione delle strutture e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Resta fermo il divieto di riproduzione disposto dal Ministero della salute.

Al fine di indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia è istituito presso il Mipaaf un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro (3 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023); con un decreto del Mipaaf, di concerto con Mite e Minsalute, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e sentite Regioni e PPAA, sono individuati criteri e modalità di indennizzo che spetta, in base alla norma, agli "allevamenti di

animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali".

La misura appare decisamente drastica se si considera che sinora era stata disposta unicamente la sospensione, per un tempo determinato, dell'allevamento dei soli visoni e comunque in collegamento a misure sanitarie per evitare il diffondersi di zoonosi. La misura è invece ora estesa praticamente a tutti gli animali da pelliccia ed è previsto un divieto *sine die*; non viene citata come motivazione di tale previsione quella sanitaria.

Le risorse previste per l'indennizzo da destinare agli allevamenti cui tale divieto arreca indubbio pregiudizio appare non proporzionato rispetto al grave danno economico per gli operatori del settore non costituendo un adeguato e ragionevole ristoro.

RIFINANZIAMENTO DELLA "NUOVA SABATINI"

La disposizione normativa, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (ex D.L. 69 del 2013_cd. "Nuova Sabatini"), prevede uno **stanziamento complessivo di spesa pari a 900 milioni ripartito per annualità.**

Nello specifico: 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni per l'anno 2027.

È, inoltre, previsto che l'erogazione del contributo avvenga in più quote da determinare con decreto ministeriale. In particolare, è **garantita l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro.** Conseguentemente, è stato ripristinato per finanziamenti di importo superiore a 200 mila euro il funzionamento pluriennale della misura agevolativa in parola, che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di sei anni.

Si ricorda che la misura "Nuova sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

Più in particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello Sviluppo Economico concede un contributo in conto impianti parametrato ad un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti "ordinari" ed al 3,575 per cento per gli investimenti in "tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" (cd. investimenti 4.0).

Si segnala che la rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari) fin dall'avvio dell'intervento (nel 2014), ma, in modo particolare, dall'apertura (nel 2017) del secondo sportello per la presentazione delle domande, con la possibilità di richiedere un contributo "maggiorato" del 30% (3,575), rispetto al tasso base del 2,75, a fronte di finanziamenti per investimenti 4.0.

Confagricoltura ha accolto con favore il rifinanziamento della misura in commento, per la quale anche in questi ultimi mesi ha sempre esortato l'Esecutivo al rinnovo della agevolazione medesima. L'intervento assicurerà continuità agli investimenti produttivi delle PMI (anche) agricole per l'acquisto di beni strumentali.

I bonus edilizi del 2022

Con l'ultima Legge di Bilancio sono stati confermati, in alcuni casi con modifiche, i bonus Irpef spettanti per gli interventi edilizi sugli immobili. Di seguito riportiamo un riepilogo dei bonus di cui si può beneficiare nel 2022.

BONUS RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

- fino a fine 2024
- per la manutenzione straordinaria, il recupero edilizio e la manutenzione ordinaria su parti comuni condominiali di immobili abitativi
- detrazione del 50% in 10 rate annuali, su una spesa massima di € 96.000
- oltre al recupero del bonus in dichiarazione dei redditi, è possibile anche lo sconto in fattura o la cessione del credito

BONUS MOBILI

- fino a fine 2024
- per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato (classi energetiche minime richieste: per i forni A, per lavatrici / asciugatrici / lavastoviglie E, per frigoriferi e congelatori F)
- detrazione del 50% in 10 rate annuali, su una spesa massima di € 10.000 per il 2022, € 5.000 per il 2023 e 2024
- recupero del bonus solo in dichiarazione dei redditi

BONUS VERDE

- fino a fine 2024
- per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
- detrazione del 36% in 10 rate annuali, su una spesa massima di € 5.000
- recupero del bonus solo in dichiarazione dei redditi

BONUS FACCIATE

- fino a fine 2022
- per interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti, incluse la pulitura o la tinteggiatura esterna, su edifici in zona A o B
- detrazione del 60% in 10 rate annuali
- oltre al recupero del bonus in dichiarazione dei redditi, è possibile anche lo sconto in fattura o la cessione del credito

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

- fino a fine 2022
- per interventi finalizzati all'eliminazione e al superamento di barriere architettoniche in edifici esistenti
- detrazione del 75% in 5 rate annuali
- oltre al recupero del bonus in dichiarazione dei redditi, è possibile anche lo sconto in fattura o la cessione del credito

BONUS RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

- fino a fine 2024
- spese per interventi di riqualificazione energetica
- detrazione del 65% in 10 rate annuali
- oltre al recupero del bonus in dichiarazione dei redditi, è possibile anche lo sconto in fattura o la cessione del credito

SUPERBONUS

- fino a fine 2022 o fine 2023, a seconda della tipologia dell'immobile ("condomini" o singola unità immobiliare)
- gli interventi sugli immobili si suddividono in "trainanti" (esempio: il cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione) e "trainati" (esempio: installazione di impianti solari fotovoltaici)
- detrazione del 110% in 4 rate annuali
- oltre al recupero del bonus in dichiarazione dei redditi, è possibile anche lo sconto in fattura o la cessione del credito



Investimenti 4.0: le regole del 2022 per il credito d'imposta

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 diventano definitive le norme che disciplinano il credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali a partire dal 1° gennaio 2022. Di seguito riportiamo le nuove percentuali del bonus spettante:

beni materiali di cui all'allegato A della Legge n. 232/2016:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro - fino al 31 dicembre 2021 era il 50%

beni materiali e immateriali ordinari:

- 6% del costo, nel limite massimo di 1.000.000 di euro (beni immateriali) e di 2.000.000 di euro (beni materiali) - fino al 31 dicembre 2021 era il 10%

E' possibile continuare ad applicare le maggiori percentuali del 2021 per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto. Nel caso di beni in leasing si ricorda che il contratto di leasing deve essere sottoscritto da entrambe le parti entro il 31 dicembre 2021 e il costo di riferimento per la percentuale del 20% è quello sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

E' anche possibile che l'impresa acquirente valuti, dopo il 31 dicembre, la forma tecnica più consona al proprio investimento: acquisto diretto dal fornitore o tramite leasing. Nel caso in cui avesse già versato l'acconto al fornitore, l'Agenzia delle Entrate ammette la



possibilità di compensare l'acconto versato al fornitore con il maxicanone da corrispondere alla società di leasing; oppure, in alternativa, è possibile la restituzione dell'acconto versato al fornitore, purché contestualmente avvenga la sottoscrizione del contratto di leasing e la corresponsione del maxicanone nella misura non inferiore al 20% dell'importo dell'investimento.

10

Scende a 1.000 euro il limite per l'uso del contante

Dal 1° gennaio 2022 il limite per il trasferimento di denaro contante scende a 1.000 euro (attualmente è di 2.000 euro). Per importi pari o superiori a detto limite sarà quindi necessario effettuare i

pagamenti tramite intermediari abilitati, quali banche e poste, e cioè con bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile ecc. Il limite riguarda il valore complessivo di un'operazione, ed il frazionamento della stessa in più importi è ammesso solo se previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. Ad esempio, nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto per un acquisto sia di importo pari o superiore a € 1.000, lo stesso può essere pagato a rate in contanti solo se:

- l'importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 1.000;
- la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare:
- l'importo complessivo da pagare;
- l'indicazione delle singole rate e delle relative scadenze.

L'Amministrazione finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere detta norma.

Alle violazioni è applicabile la sanzione amministrativa da 3.000 a 5.000 euro.

Si ricorda che gli assegni bancari e circolari possono essere emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.



Contributi Coltivatori diretti e IAP

Esonero biennale per i giovani che si iscrivono per la prima volta

La legge di bilancio ha prorogato l'esonero contributivo biennale per i lavoratori autonomi agricoli (IAP, CD) con meno di 40 anni di età che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale INPS nel 2022.

La misura replica l'analogia previsione contenuta nella legge di bilancio per il 2020 e poi prorogata anche per il 2021 (e presente, pur con alcune differenze, anche negli anni 2017 e 2018).

Ed infatti il comma 520 dell'art. 1 della legge di bilancio riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all'INPS nel corso del 2022, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 24 mesi di attività.

Si ricorda che l'esonero riguarda esclusivamente i contributi per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del CD o dello IAP. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori, quali quelli relativi alla maternità ed all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (questi ultimi limitatamente ai CD perché gli IAP non sono soggetti all'assicurazione INAIL). L'esonero dei contributi previdenziali non incide sulla misura del trattamento pensionistico che continua ad essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo.

Si rinvia dunque per ulteriori approfondimenti alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento, considerato che la norma in commento rinvia alla normativa antecedente (art. 1, c. 503, della legge n. 160/2019), allungandone l'ambito di applicazione al 31 dicembre 2022. Si segnala, da ultimo, la ns. circ. n. 16391 del 23 marzo 2021 di commento alla circolare INPS n.47/2021, contenente le istruzioni operative per la fruizione del beneficio.

Arriva l'Assegno Unico Universale Familiare

A partire da marzo 2022 entrerà in vigore l'Assegno Unico Universale Familiare, il quale va a sostituire le seguenti prestazioni:

- l'assegno ai nuclei familiari (ANF);
- bonus bebè;
- premio previsto per nascite ed adozioni;
- le detrazioni per figli a carico.

Questa nuova prestazione spetta ai nuclei familiari, ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. per ogni figlio minore a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
3. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'importo dell'assegno si compone come di seguito indicato:

- per ciascun figlio minore è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
- per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
- per ciascun figlio con disabilità, minore, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;



- per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili

(ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

L'indicatore della situazione economica equivalente "ISEE", è lo strumento necessario per poter usufruire di questa prestazione. Infatti nella determinazione dell'assegno unico non si tiene conto solamente dell'aspetto reddituale, ma anche di elementi di natura patrimoniale (abitazione, autovettura, giacenze medie conti correnti, assicurazioni ecc.). L'AUUF verrà erogato anche in assenza di ISEE, ovvero in presenza di ISEE elevato, in quanto è prevista una somma minima costante legata alla presenza di figli nel nucleo familiare a prescindere dal reddito percepito. La domanda per il riconoscimento dell'assegno è inoltrata a decorrere dal 1° gennaio fino al 30 giugno di ciascun anno fino al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, in modalità telematica all'Inps (tramite pin personale) ovvero per il tramite degli intermediari abilitati. In presenza di nascite avvenute durante il periodo di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L'erogazione avviene da parte dell'Inps mediante accredito su Iban, ovvero mediante bonifico domiciliato, quindi non transitando più in busta paga. Gli uffici dell'Associazione, del Caf Confagricoltura pensionati e del Patronato sono a disposizione degli associati per la presentazione delle richieste.

Il decreto legislativo 198/2021: le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare



12

Il mercato dei prodotti agro-alimentari è notoriamente caratterizzato da forti squilibri tra domanda ed offerta. Spesso, alle grandi catene commerciali e/o distributive si contrappongono imprese agricole, che, a causa della loro debolezza contrattuale, sono costrette ad accettare le condizioni loro imposte al solo fine di poter vendere e/o distribuire i loro prodotti.

Si sono rivelati, poco efficaci per contrastare le distorsioni di mercato, gli strumenti giuridici ordinari: le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), la disciplina della c.d. clausole vessatorie (art. 1341, comma secondo, c.c.). Strumenti che scontano tempi processuali eccessivamente lunghi per garantire un'effettiva tutela alla parte contrattuale debole o si prestano ad essere facilmente "aggirabili" ricorrendo ad una semplice doppia sottoscrizione. Neppure i tentativi della Commissione Europea, intervenuta a più riprese tra il 2009 ed il 2016, hanno sortito effetti significativi, *in primis* per la scelta dello strumento normativo costituito da una mera Comunicazione, atto di *soft law* privo di efficacia cogente.

La svolta è intervenuta con l'approvazione della Direttiva UE 2019/633 del 17.04.2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola ed alimentare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25.04.2019.

Preso atto che, nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori ed acquirenti (considerando n. 1) e che la produzione agricola, per sua natura, è caratterizzata da forte incertezza a causa della dipendenza dai processi biologici, dai fattori meteorologici, dalla natura deperibile e stagionale dei prodotti agricoli (considerando n. 6), si è intervenuti per contrastare un fenomeno che ha effetti negativi sul tenore della vita della comunità agricola (considerando n. 7).

LA DISCIPLINA EUROPEA

La Direttiva UE 2019/633 non ha come intento quello di imporre una disciplina standardizzata tra gli Stati membri attraverso la previsione di un livello massimo di tutela. Di contro, è stato introdotto "un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione", che consente "agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre nel loro territorio norme nazionali più rigorose che prevedano un livello più alto di tutela dalle pratiche commerciali sleali", a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità, vale a dire che le norme più rigorose non siano eccessive rispetto allo scopo perseguito e non contrastino con le libertà ed i diritti fondamentali dell'Unione (considerando n. 39 e art. 9).

LA DISCIPLINA NAZIONALE

L'Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/633 con il decreto legislativo n. 198 del 08.11.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.11.2021, con un lieve ritardo rispetto al *timing* previsto dalla Direttiva, il cui art. 13 imponeva l'adozione delle disposizioni nazionali entro il 01.05.2021, affinché le stesse fossero applicate dal 01.11.2021.

Il d. lgs. 198/2021 si compone di quattordici articoli, idealmente divisibili in tre parti, secondo la struttura già propria della Direttiva:

- una parte prima (artt. 1 - 7) sulla disciplina "sostanziale" portata dal decreto legislativo;
- una parte seconda (artt. 8 - 11) relativa all'Autorità di contrasto;
- una parte terza (artt. 12 - 14) con le disposizioni transitorie e finali.



I SOGGETTI DELLA DISCIPLINA

Le disposizioni di maggior interesse per le imprese agricole, tecnicamente qualificate come “fornitore” nel testo sia della Direttiva sia nel decreto legislativo – sebbene, in quest’ultimo, con qualche “scivolamento linguistico” – sono quelle contenute nei primi sette articoli del d. lgs. 198/2021.

Trattasi di disposizioni applicabili a qualsiasi cessione di prodotti agricoli ed alimentari concluse tra fornitori – è tale “qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari”, comprese le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori o le loro associazioni – ed acquirenti a prescindere da quello che ne è il fatturato. Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto le vendite di prodotti agro-alimentari conclusi tra fornitori e consumatori, che rimangono soggette alle disposizioni contenute nel c.d. Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005).

LA FORMA ED IL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Mutuando soluzioni già introdotte in materia di subfornitura nelle attività produttive dalla legge 192/1998 – altro settore che sconta, storicamente, squilibri assai considerevoli, analoghi a quelli della filiera agro-alimentare –, il legislatore nazionale ha previsto che i contratti di cessione di prodotti agro-alimentari debbano essere stipulati per atto scritto prima della consegna dei beni. La forma scritta è soddisfatta sia ricorrendo ad un contratto *ad hoc* sia a forme equipollenti come documenti di trasporto o di consegna, fatture o ordini di acquisto, purché, in questi casi, le parti contraenti abbia già stipulato tra loro un accordo quadro.

È, infatti, necessario che il contratto o l’accordo quadro garantisca il rispetto di un contenuto minimo prescritto direttamente dal legislatore, indicando durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.

È previsto, peraltro, che i contratti di cessione non possano avere durata inferiore a dodici mesi, salvo deroghe legate alla stagionalità del prodotto. Tuttavia, la deroga deve essere concordata tra le parti o risultare da un contratto stipulato con l’assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Si intendono tali quelle rappresentate in almeno cinque CCAA o nel CNEL. Le suddette organizzazioni possono operare anche tramite le loro articolazioni territoriali e di categoria. Il prezzo, invece, può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto.

In ogni caso, il contenuto del contratto deve essere rispettoso dei principi di trasparenza, di correttezza, di proporzionalità, di reciproca correttezza delle prestazioni, in ossequio alla natura sinallagmatica

della vendita, che “governano” i rapporti tra le parti prima, durante e dopo l’instaurazione del rapporto commerciale.

LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Mutuando, invece, una soluzione già introdotta nella disciplina di tutela del consumatore, il d. lgs. 198/2021 distingue tra pratiche commerciali sleali vietate *tout court* ed altre che, pur astrattamente vietate, a certe condizioni possono essere ugualmente pratiche all’interno del mercato.

A) PRATICHE SEMPRE SLEALI

– Pagamento del corrispettivo oltre un certo termine

A tal fine la norma distingue fra Contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica e Contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica.

Per i contratti con consegna periodica, che hanno ad oggetto prodotti agricoli o alimentari deperibili, il corrispettivo deve essere versato non oltre 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, in cui la consegna sia stata effettuata (che non può essere comunque superiore al mese dal termine che le parti hanno previsto per la consegna) oppure non oltre 30 giorni dalla data in cui le parti hanno convenuto l’importo da corrispondere per il periodo di consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva. Per i contratti, sempre con consegna periodica, che hanno ad oggetto prodotti agricoli od alimentari non deperibili, il versamento del corrispettivo va effettuato non oltre 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui la consegna stessa sia stata effettuata (che non può essere comunque superiore al mese dal termine che le parti hanno previsto per la consegna), oppure non oltre 60 giorni dalla data in cui le parti hanno convenuto l’importo da corrispondere per il periodo di consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Per i contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica che hanno ad oggetto prodotti agricoli od alimentari deperibili, è considerato pratica commerciale sleale il versamento del corrispettivo oltre 30 giorni dalla consegna ovvero oltre 30 giorni dalla data in cui le parti hanno concordato l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva. Per i contratti, invece, sempre con consegna su base non periodica, che hanno ad oggetto prodotti agricoli od alimentari non deperibili, è considerato, pratica commerciale sleale il versamento del corrispettivo oltre 60 giorni dalla consegna ovvero oltre 60 giorni dalla data in cui le parti hanno concordato l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Sempre in merito al pagamento del corrispettivo oltre i termini stabiliti dal Decreto, è previsto che, pur restando fermo il diritto per il fornitore



14

di avvalersi dei rimedi previsti dal decreto legislativo n. 231/2002 sulle transazioni commerciali, a seguito del mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento, sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Nel caso in cui il debitore è una P.A. del settore scolastico o sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 4 del decreto legislativo 231/2002. La nuova previsione sui tempi di pagamento del prezzo dei prodotti agricoli ceduti abroga l'art. 62 III comma che faceva decorrere il termine legale (trenta o sessanta giorni) dall'ultimo mese di ricevimento della fattura.

Costituiscono **ULTERIORI PRATICHE SEMPRE SLEALI:**

- L'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli od alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni; per alcuni settori o per casi particolari, il Ministero potrà, con decreto, prevedere che le parti possano convenire nel contratto termini di preavviso inferiori a 30 giorni;
- La modifica unilaterale da parte del fornitore o dell'acquirente, delle condizioni pattuite relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità, ai termini di pagamento od ai prezzi, oppure relative a prestazioni di servizi accessori rispetto alla cessione;
- La richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli od alimentari (previsione già presente nell'art. 4 del DM 199/2012);
- L'inserimento nel contratto di clausole che obbligano il fornitore di farsi carico di costi per il deterioramento o la perdita dei prodotti che si verificano dopo la consegna all'acquirente;
- Il rifiuto da parte dell'acquirente o del fornitore di confermare per scritto le condizioni di un contratto in essere, salvo che il contratto riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria OP o cooperativa e sempreché lo statuto di queste ultime abbiano disposizioni con effetti analoghi ad un contratto di cessione di prodotti agricoli od alimentari;
- L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali o qualsiasi altra informazione commerciale del fornitore;
- La minaccia di mettere in atto o la messa in atto di ritorsioni commerciali da parte dell'acquirente verso il fornitore, in caso in cui quest'ultimo esercita dei suoi diritti legali o contrattuali;

- La richiesta al fornitore da parte dell'acquirente di risarcire il costo sostenuto per i reclami dei clienti relativi ai prodotti acquistati dal fornitore, benché non siano provate negligenze o colpa di quest'ultimo;

DIVERSO REGIME PER ALCUNI PRODOTTI AGRICOLI

I pagamenti eseguiti nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino ed i loro acquirenti soggiacciono, invece, alle seguenti condizioni:

- che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi in contratti di tipo vincolanti ai sensi dell'art. 164 del Reg. UE n. 1308/2013 prima del 1.01.2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;
- che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino ed i loro acquirenti diretti, siano pluriennali o lo diventino.

Si tratta di disposizione coerente con l'art. 3 n. 1 ultimo comma della direttiva n. 633/2019. Il particolare regime trae la sua giustificazione dal fatto che le uve e il mosto per la produzione di vino hanno, come asserisce la direttiva comunitaria, specifiche caratteristiche, in quanto le uve sono raccolte solo nel corso di un periodo dell'anno molto limitato, ma sono utilizzate per produrre vino che, in alcuni casi sarà venduto solo molti anni dopo. Al fine di rispondere a tale situazione specifica, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, hanno tradizionalmente sviluppato, per la fornitura di tali prodotti, contratti tipo. Tali contratti tipo prevedono specifici termini di pagamento a rate. Poiché sono utilizzati dai fornitori e dagli acquirenti nell'ambito di accordi pluriennali, tali contratti tipo non si limitano pertanto a fornire ai produttori agricoli la sicurezza di relazioni di vendita durature, ma contribuiscono anche alla stabilità della filiera. Qualora detti contratti tipo siano stati elaborati da parti di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e siano stati resi vincolanti da uno Stato membro entro il 1° gennaio 2019 ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure qualora l'estensione dei contratti tiposia rinnovata da uno Stato membro senza che ai termini di pagamento siano apportate modifiche significative svantaggiose per i fornitori di uve e mosto, le disposizioni stabilite dalla direttiva in merito ai ritardi di pagamento non si applicano ai contratti tra fornitori di uve e mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti. Gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare alla Commissione i relativi accordi di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

B) PRATICHE SLEALI "RELATIVAMENTE VIETATE"

Le pratiche commerciali che seguono sono vietate non in modo assoluto come le precedenti, che non ammettono deroghe. Infatti le pratiche commerciali sotto descritte perdono la loro valenza negativa, ove le stesse sono precedentemente concordate da fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell'accordo quadro, ovvero in altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.

In altri termini si richiede che tali accordi quadro o contratti da perfezionarsi ai sensi dell'art. 4 IV comma, siano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza, nel senso che debbono essere retti sia nella fase della negoziazione che nella successiva esecuzione dai seguenti criteri: conformità della esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precon-



trattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste.

L'art. 4, come dianzi ricordato, stabilisce quali pratiche commerciali sono vietate, salvo che le stesse risultano precedentemente concordate da fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in altro accordo successivo. Tali pratiche commerciali "relativamente" vietate, risultano essere le seguenti:

- la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Come si vede si tratta di pratiche sleali c.d. "grigie", come la restituzione di prodotti invenduti, pagamenti per spese promozionali, per spese pubblicitarie, che possono trovare la loro soluzione e definizione attraverso la conclusione di accordi chiari e certi, improntati a criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali.

Da ultimo va precisato che al comma V dell'art. 4 si prevede l'obbligo per l'acquirente di fornire, nei casi contemplati, al fornitore una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi e di fornire anche una stima per iscritto, dei costi per il fornitore ed i criteri alla base di tale stima.

ALTRE PRATICHE SLEALI (art. 5)

Il contenuto dell'art. 9 della direttiva 633/2019, individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale. Le pratiche ivi elencate riproducono le pratiche già vietate a legislazione vigente, in quanto precedentemente disciplinate dall'art. 62 comma 2 del DL 1/2012 - qui riprodotte all'art. 5 comma 1, lettera da d) ad h) o dal Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 19.10.2012 n. 199 - qui riprodotte all'art. 5 comma 1 lett. da i) ad k), nonché ulteriori pratiche commerciali che possono essere commesse dal fornitore o dall'acquirente.

Costituiscono altre pratiche sleali:

- l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
- l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione



16

oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;

- l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
- l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.

GLI EFFETTI GIURIDICI

Nei rapporti contrattuali, la violazione delle disposizioni dettate in materia di pratiche commerciali scorrette è causa di nullità. Non è chiaro, né chiarito dal legislatore, se la nullità sia assoluta, tale da poter essere fatta valere da entrambi i contraenti, o relativa, cioè azionabile dalla sola parte contraente debole. La logica del sistema dovrebbe indurre a ritenere che la nullità possa essere fatta valere solo dal fornitore, alla stregua di quanto accade nel diritto del consumo. Il che, peraltro, è coerente con la necessità di evitare che l'acquirente possa approfittare di condotte sleali da lui praticate per poi liberarsi dal rapporto contrattuale. Scelte ambigue operate dal legislatore nazionale, volte ad introdurre una tutela anche a favore dell'acquirente, potrebbero però deporre in senso contrario. È certo, invece, che la nullità sia parziale, riguardando la singola clausola, senza travolgere mai l'intero contratto.

Nei rapporti transfrontalieri, le disposizioni dettate a contrasto delle pratiche commerciali sleali costituiscono norme imperative tali da imporsi alle parti a prescindere dalla legge liberamente scelta nel regolamentare il rapporto. È da ritenersi, peraltro, che la natura imperativa sia limitata soltanto a quelle condotte già previste nella

Direttiva UE 2019/633 (art. 3, par. 4) e non si estenda alle ulteriori fattispecie introdotte dai singoli legislatori nazionali.

LE VENDITE SOTTOCOSTO

L'art. 7 del d. lgs. 198/2021 completa la tutela prevista a favore del fornitore, occupandosi delle vendite sottocosto. Queste sono ammesse solo se il prodotto invenduto è a rischio di deperibilità o quando si tratta di vendite programmate e già concordate con il fornitore in forma scritta. Quand'anche concordate, il fornitore non deve sopportare le conseguenze economiche che derivano dal deperimento o dalla perdita dei prodotti venduti sottocosto. La violazione della relativa disposizione non ha, quale conseguenza, la nullità della clausola contrattuale, bensì l'automatica sostituzione del prezzo praticato con quello risultante dalle fatture d'acquisto o, in subordine, con quello rilevato dall'ISMEA o, in estremo subordine, con quello praticato nel mercato di riferimento per prodotti similari.

LE BUONE PRATICHE COMMERCIALI

L'art. 6 favorisce le buone pratiche commerciali attraverso la stipulazione di accordi e di contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni purché garantiscano il rispetto dei seguenti principi: conformità dell'esecuzione a quanto concordato, correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale, assunzione dei rischi propri imprenditoriali, giustificabilità delle richieste.

L'AUTORITÀ NAZIONALE DI CONTRASTO

La seconda parte del d. lgs. 198/2021 si concentra sull'Autorità di contrasto incaricata di applicare i divieti previsti dalle precedenti disposizioni dello stesso decreto. Tale funzione è stata conferita all'ICQRF, acronimo di Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari del MIPAAF. Le sue funzioni sono analoghe a quelle conferite a molte altre Autorità indipendenti:

- avvio e conduzione di indagini;
- richiesta di informazioni;
- compimento di ispezioni;
- accertamento delle violazioni;
- avvio dei procedimenti sanzionatori;
- pubblicazione dei provvedimenti inflitti;
- relazione sulle attività svolte.

L'attività di indagine può svolgersi sia d'ufficio sia su denuncia di qualsiasi soggetto interessato. La legittimazione è riconosciuta a qualsiasi soggetto stabilito nel territorio nazionale, all'Autorità di contrasto di un altro Stato membro, dalle organizzazioni di produttori e di fornitori o loro associazioni. Discutibile e non conforme all'art. 5, par. 1, della Direttiva UE 2019/633 è l'aver escluso dai soggetti legittimati a presentare denuncia all'ICQRF i fornitori che non hanno sede nel territorio nazionale.

È evidente che per essere sufficientemente efficace l'attività dell'ICQRF dipenda dalle risorse, in termini di mezzi e personale, che gli saranno assegnati. Sul punto, però, il d. lgs. 198/2021 non lascia grandi spiragli, considerata la clausola di invarianza finanziaria contemplata dal suo art. 13.

Infine, le sanzioni previste ed irrogabili ad opera dell'Autorità nazionale di contrasto sono di natura pecuniaria. È colpito il fatturato realizzato in misura variabile a seconda della natura dell'illecito commesso con un limite massimo pari al 10%. Al contempo, sono previsti minimi sanzionatori edittali variabili che vanno da € 1.000,00 a € 30.000,00.

A cura dell'avv. Daniel Piran